

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1027/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1027)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **26/10/1988**

Deposito del **09/11/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/11/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14038**

Atti decisi:

N. 1027

ORDINANZA 26 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Fumagalli Alberto, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui punisce con la medesima pena edittale chi fabbrica, chi importa, chi detiene e chi porta fuori dalla propria abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso, sotto il profilo che sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti criminosi di diversa portata, e nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene in tal modo determinata un'irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili di minore pericolosità e gravità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza e, comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con l'ord. n. 307 del 1986;

che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione non si rinvergono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza e l'ordinanza in parola;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.